



Giunta Regionale della Campania  
A. G. C. Piano Sanitario Regionale  
e Rapporti con la A.A.S.L.L.L.  
Settore Gestione Scuole Personale  
Servizio Sanitario Regionale Procedure Concorsuali  
Rapporti con la O.S.P.  
Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009. 1097810 del 18/12/2009 ore 11,32

Dest: ASL NAV1 CENTRO; ALLE AA.99.LLED AA.00

Fascicolo: 2003.L/1/1.194



All'Azienda Sanitaria Locale  
Napoli 1 Centro  
NAPOLI

e p.c. Alle ASL ed AO  
della Campania  
LORO SEDI

Prof. nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Legge n.43/2006 – Corte di Cassazione Sentenza  
n. 6491/2009-Iscrizione infermieri nell'Albo  
professionale.

Con riferimento alla richiesta di codesta Azienda concernente l'oggetto si ritiene opportuno fornire un primo indirizzo alla luce dell'attuale status regolamentare finalizzato, ad evitare un possibile blocco dei servizi forniti dagli operatori sanitari.

Nel merito, come è noto, l'attuale scenario risulta così definito:

1. La Corte di Cassazione con la sentenza n.6491 del 13 febbraio 2009 ha stabilito il principio della non obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale degli infermieri operanti nelle strutture del SSN imponendola solo a coloro che esercitano una libera professione. Tale indirizzo è stato definito in ragione del fatto che l'iscrizione configura un "atto di accertamento" e non un atto autorizzatorio.
2. La legge n. 43/2006 pur prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione nei relativi albi professionali a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla loro istituzione;
3. Con decreto del Ministero della sanità 14 settembre 1994, n.739 è stata disciplinata la figura ed il relativo profilo professionale dell'infermiere e la sua iscrizione all'albo professionale.

Tale è il contesto all'interno del quale si inserisce la richiesta operativa di codesta ASL.

Orbene, appare a questo Settore che la mancata istituzione degli albi professionali blocchi ancora il processo d'iscrizione obbligatoria *secundum legem* anche per i dipendenti pubblici rispetto ai quali appare sicuramente certa la pronuncia della Corte di Cassazione che dispone favorevolmente per la non iscrizione mediante proprie argomentazioni.

La pronuncia della Corte, successiva alla legge 43/06, tiene ovviamente conto anche della disciplina impartita con la legge medesima; del resto, la regolamentazione del settore, che sarà resa esecutiva dal legislatore ad avvenuta istituzione degli albi professionali, certamente sarà accuratamente meditata sulla decisione della già citata Corte.

Si ritiene pertanto che la mancata istituzione degli albi professionali costituisca al momento un oggettivo impedimento per l'iscrizione negli stessi degli operatori sanitari; nel contempo, tale impedimento appare superato dalla citata sentenza n. 6491/09 sulla non obbligatorietà dell'iscrizione per i dipendenti pubblici.



In questo contesto emerge la necessità di garantire che il servizio pubblico fornito dagli operatori sanitari non venga interrotto da alcuna frettolosa interpretazione operativa delle norme regolamentari disciplinanti le diverse professioni sanitarie atteso che l'iscrizione medesima assume carattere di "accertamento costitutivo operante *erga omnes* dello status del professionista ed è imposta solo a coloro che esercitano la libera professione".

Invero, è rilevante,rispetto a qualsiasi procedimento di regolarizzazione,come ad esempio l'iscrizione degli infermieri nel relativo ed istituito albo professionale, la continuità del servizio infermieristico tutt'ora in corso per evitare distruttive ed immediate conseguenze per i servizi sanitari.

Né del resto a tale opportunità sfuggono gli operatori sanitari privati che svolgono le loro prestazioni in strutture private accreditate od in regime di convenzione con il SSR.

Tenute presenti tali considerazioni questo Settore ritiene opportuno che :

1. al momento, nelle more dell'istituzione degli albi professionali ai sensi della legge n.43/06, possano continuare a fornire le loro prestazioni gli operatori sanitari in attività nelle strutture pubbliche del SSR od in regime di accreditamento, pur in assenza dell'iscrizione all'albo, ed , a ragion veduta, in considerazione che l'iscrizione stessa rappresenterebbe un mero atto di accertamento e non di autorizzazione;
2. l'eventuale iscrizione nell'albo degli infermieri del personale già operante nelle SSR possa essere differita al momento in cui saranno istituiti anche gli altri albi professionali; ciò per evitare l'insorgere di situazioni che potrebbero determinare situazioni di crisi nell'ambito dell'area infermieristica;
3. l'orientamento operativo di cui ai punti 1) e 2) possa essere applicato per il breve periodo di tre mesi ritenuto congruo da questo Settore per poter attivare una specifica Conferenza a livello istituzionale (Avvocatura, Sindacati, Aziende sanitarie...) ritenuta utile per una valutazione complessiva della fattispecie a diversi livelli normativi, giurisdizionale e di orientamento operativo che consentano di elaborare un distinto e dettagliato indirizzo;
4. questa strategia operativa si inserisce anche nel più generale contesto di riorganizzazione del SSR tutt'ora in corso che al momento non può assolutamente gestire ulteriori possibili complicità del sistema.

Tale è l'orientamento operativo di questo Settore che attiverà con immediatezza la Conferenza di cui in narrativa fatto salvo comunque le diverse,autonome e responsabili decisioni che codeste Aziende volessero adottare in merito.

Il Dirigente del Servizio  
Dott. Italo Abate

Il Dirigente del Settore  
Avv. Antonio Postiglione